

Il giorno 17 novembre 1988, tra la Compagnia Assicuratrice UNIPOL Spa,  
e le RSA della FISAC/CGIL, FIBA/CISL e UILASS/UIL,

si è convenuto quanto segue:

- 1) per la realizzazione del trattamento previdenziale previsto dall'art. 68 del CCNL 29.10.87, verrà costituita, entro il 1988, una Cassa di Previdenza e Assistenza per tutto il personale non dirigente in servizio delle Imprese Assicurative del Gruppo UNIPOL (di seguito "Cassa UNIPOL") il cui Statuto e Regolamento sono allegati al presente accordo per farne parte integrante a tutti gli effetti.
- 2) Scopo della Cassa aziendale è quello di garantire ai lavoratori, per il momento in cui lasceranno il servizio avendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia, anzianità od invalidità a carico dell'INPS, l'erogazione di una rendita vitalizia o il riscatto della rendita nonchè prevedere ed attuare le forme di previdenza e assistenza per i casi di quiescenza, morte, invalidità, infortuni e malattia previste dai vigenti CCNL e CIA e loro future modifiche e/o integrazioni.
- 3) La Cassa gestisce:
  - a) il trattamento previdenziale dei dipendenti delle Imprese Assicurative del Gruppo UNIPOL previsto dall'art. 68 del vigente CCNL e dal relativo regolamento.

L'Impresa contribuirà al finanziamento del trattamento di previdenza mediante versamento alla Cassa, a favore di ciascun dipendente socio della stessa, una volta all'anno, al 1° aprile, di una somma pari all'1% della retribuzione annua come convenzionalmente determinata dal Regolamento del CCNL 29.10.87.

\*  
Aumentato  
dello 0,50%  
dal 1983  
(Art. 12 - B  
AIA 4/2/85)

Il contributo a carico dei lavoratori dovrà essere almeno pari al 50% di quello dell'Impresa e non superiore al 4% dell'importo annuo della retribuzione (al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge), e dovrà essere versato contestualmente alla erogazione della retribuzione del mese di aprile.

Il dipendente si impegna a versare alla Cassa di Previdenza e Assistenza il contributo con l'aliquota stabilita in sede di contrattazione aziendale fino al versamento dell'1.4.1990.

Gli importi del contributo dovranno scaturire da una delle seguenti percentuali della retribuzione: 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%.

Il lavoratore può variare il proprio contributo ogni anno, con comunicazione scritta, salvo eventuali vincoli posti da norme o leggi.

L'adesione alla Cassa avviene su base volontaria: tuttavia i dipendenti, una volta iscritti alla Cassa, potranno recedere dalla stessa in costanza del rapporto di lavoro con le Imprese Assicurative del Gruppo UNIPOL fermo restando il diritto alle prestazioni previdenziali esclusivamente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

- b) I trattamenti assistenziali previsti per i dipendenti delle Imprese Assicurative del Gruppo Unipol dai vigenti CCNL e CIA, nonché loro modifiche e/o integrazioni previste da futuri contratti e/o accordi collettivi e/o norme.

Per erogare i trattamenti assistenziali di cui sopra, la Cassa ha diritto a percepire dalle Imprese Assicurative del Gruppo UNIPOL i contributi previsti da contratti e/o accordi nazionali e/o aziendali o regolamenti aziendali comprensivi anche della parte a carico di ciascun dipendente, nell'ipotesi in cui i contratti, accordi o regolamenti prevedano una partecipazione contributiva da parte del dipendente.

La Cassa stipulerà convenzioni con la Compagnia Assicuratrice Unipol, pagando i relativi premi, attraverso polizze di assicurazione idonee a

garantire le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui ai punti a) e b).

4) Non potranno aderire alla Cassa i dipendenti assunti a tempo determinato, nonchè i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con contratto di formazione lavoro limitatamente al periodo di prova.

5) Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro che non prevedano il passaggio dei dipendenti dalla Cassa di Previdenza UNIPOL ad altre Casse di Previdenza, la polizza si intenderà automaticamente riscattata ed il valore di riscatto sarà pari alla riserva matematica complessivamente maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con un minimo pari al cumulo dei premi netti rivalutati fino a quel momento. Ciò salvo che il lavoratore non chieda personalmente di stipulare altra polizza alle condizioni che contratterà.

6) Per il caso di morte ed invalidità totale permanente dovrà essere utilizzata una quota parte del tributo complessivo annuo (contributo dell'azienda più contributo del dipendente) per ciascun dipendente.

Le parti concorderanno successivamente l'importo della citata

parte anche con l'obiettivo di rendere omogenee le coperture assicurative previste dal CCNL con le altre coperture assicurative in vigore.

- 7) In riferimento all'art. 4, punto b del Regolamento di attuazione (All. 13 del C.C.N.L. 29.10.87) con esclusione dei dipendenti con meno di 3 anni di servizio, sarà consentito, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 11 della legge 29.5.1982, n. 297, di richiedere all'Azienda una anticipazione della quota del TFR maturata nell'anno solare precedente la data della richiesta.
- Ciò vale per i soci della Cassa UNIPOL che dispongono comunque di una quota annuale di TFR congrua, con esclusione di coloro i quali abbiano già in corso, limitatamente all'anno, utilizzi alternativi a quello già identificato di quote del TFR.

Tale anticipazione potrà essere richiesta per un importo corrispondente alla quota di retribuzione annua lorda conferita da ciascun dipendente alla Cassa di Previdenza e Assistenza fino al 50% del versamento dell'impresa.

- 8) Le parti sospenderanno il versamento delle rispettive contribuzioni in costanza di rapporto di lavoro in caso di sospensione della retribuzione per i motivi previsti dal C.C.N.L. e A.I.A., e

limitatamente alla durata della stessa. Si procederà ugualmente in caso di recesso volontario dalla Cassa del Socio. Sono fatti salvi i diritti del dipendente nei casi, cessato il motivo di sospensione, di corresponsione retroattiva della retribuzione.

9) Qualora norme di legge rendessero obbligatorio e a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori dipendenti, il versamento di contributi per le finalità previste nel presente accordo, le Parti si incontreranno per verificare il necessario coordinamento tra le norme di legge e le disposizioni del vigente CCNL e del presente accordo.

10) Con il presente accordo le parti convengono di aver dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 68 del vigente CCNL e del relativo Regolamento (Allegato 13-CCNL). E' fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 6.

11) Il presente accordo avrà effetto fino al 31.3.1990 e si intenderà tacitamente rinnovato per anni uno salvo disdetta scritta da una delle parti almeno tre mesi prima e così di anno in anno.

12) Oltre ai costi di funzionamento della Cassa le Aziende sosterranno i costi per la convocazione dell'Assemblea dei delegati, una volta

all'anno e le spese eventualmente sostenute dai Componenti il Consiglio di Amministrazione per un massimo di tre convocazioni all'anno.

- 13) In caso di promozione di un lavoratore alla qualifica di dirigente questo causa il recesso da socio della Cassa Unipol e il trasferimento della riserva matematica maturata alla Cassa dei Dirigenti.

Regolamento Aziendale della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. concernente forme di Assistenza ai dipendenti.

- sulla base delle disposizioni del nuovo CIA dei dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol sottoscritto in data 4/2/89, si prende atto della volontà della Cassa di Previdenza dei dipendenti di estendere la sua attività anche all'assistenza ed in accordo con la Compagnia si dispone quanto segue:

1) trasferire alla Cassa di Previdenza e Assistenza la copertura assicurativa per Ricoveri per grandi interventi che prevede un rimborso fino a 40.000.000 per anno Assicurativo, persona assicurata e nucleo familiare in caso di grandi interventi chirurgici compresi nell'elenco allegato a titolo Grandi interventi chirurgici.

2) trasferire alla Cassa di Previdenza e Assistenza la copertura per cure odontoiatriche ed ortodontiche che prevede un rimborso fino all'80% dell'importo di fattura per i dipendenti più il 50% per i familiari fiscalmente a carico.

Il massimale garantito per ogni assicurato e per singolo anno riferito al nucleo familiare è di L. 1.500.000 più 840.000 per i primi due carichi familiari più ulteriori 300.000 per ciascuno dei carichi familiari successivi.

I contributi per le coperture dei precedenti punti 1 e 2 sono L. 50.000 per dipendente senza nucleo familiare e 200.000 per i dipendenti con nucleo familiare a carico intendendosi per tali quelli per i quali vengono effettuate le detrazioni IRPEF.

Le coperture hanno durata fino al 31/12/91.

3) trasferire alla Cassa di Previdenza e Assistenza la copertura infortuni professionali ed extra con le seguenti prestazioni:

a) Rischi Professionali:

La garanzia è prestata per ciascuna persona

- in caso di morte: per una somma corrispondente a 5 volte la retribuzione annua.
- in caso di invalidità permanente: fino ad una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione annua.

b) Rischi extraprofessionali

La garanzia è prestata per ciascuna persona

- in caso di morte 70.000.000
- in caso di invalidità permanente 100.000.000



Il contributo viene pattuito in ragione di L. 2 comprensivo di accessori e tasse, per ogni mille lire di contribuzione computate ai sensi dell'Art. 4 dell'allegato di Polizza.

Il medesimo viene anticipato dal contraente in base ad un preventivo annuo di retribuzione di L. 12.000.000.000, come risulta dal conteggio di liquidazione.

- 4) Di trasferire alla Cassa di Previdenza e Assistenza la copertura vita ad integrazione T.F.R. in caso di decesso durante il rapporto di lavoro con Compagnia Assicuratrice Unipol mediante una copertura vita temporanea caso morte.  
L'Impresa garantisce a ciascun dipendente un capitale pari a 1/135 della retribuzione lorda annua teorica per tanti anni quanti mancano al 60° anno di età per i maschi e al 55° anno di età per le donne.  
Il contributo è pattuito in L. 12.000 annue a carico di ogni dipendente.
- 5) Di trasferire alla Cassa la copertura collettiva per i casi di malattia che risolvano il rapporto di lavoro. Tale copertura garantisce al dipendente la liquidazione di una somma pari a due volte la retribuzione annua nel caso in cui questi risolva il rapporto di lavoro per il raggiungimento del massimo periodo di comporto, previsto dal CCNL a causa di malattia, (sia per invalidità permanente sia per morbosità) e per i fatti morbosi intervenuti dopo il periodo di prova.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.

il presidente  
Eneo Mazzoli

